

# DIRITTO DI FAMIGLIA COMUNITARIO

## *In iure condito et in iure condendo*

Raffaele Cananzi



**P**ur mancando, a livello di Comunità Europea, un complesso normativo organico preposto alla disciplina dell'istituto del matrimonio e dei rapporti familiari, tuttavia, non si può negare l'esistenza di un insieme di strumenti giuridici che investono la sfera del diritto di famiglia. Essi danno fondamento e concretezza a considerazioni su un diritto in fieri, che dovrà necessariamente in futuro assumere forma organica e sistematica.

### ■ IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA «CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI» DELL'UE

La libera circolazione delle persone consentita nell'area dell'UE facilita la mobilità e quindi anche l'intreccio di relazioni fra persone provenienti da Paesi membri. Saranno perciò sempre più frequenti le unioni fra europei di nazionalità diversa e sarà questo fenomeno in espansione che imporrà una disciplina più estesa e più particolareggiata dei rapporti familiari.

Non sembra azzardato affermare che, al momento presente, il diritto di famiglia europeo è la risultanza del diritto di settore vigente nei Paesi membri il quale trova sul piano comunitario dei punti di raccordo nella *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* firmata e proclamata dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in occasione della seduta del Consiglio europeo tenutasi a Nizza il 7 dicembre 2000. È la *Carta* con cui i popoli europei aderenti all'Unione fissano dei valori comuni, in essi si riconoscono ed essi riconoscono come «valori indivisibili ed universali» attinenti alla «dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà».

Di detta *Carta* si connettono all'oggetto specifico della riflessione che qui si va conducendo in particolare gli artt. 7 («*Rispetto della vita privata*



e della vita familiare»), 9 («Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia») e 33 («Vita familiare e vita professionale»).

Il concetto già espresso che il diritto familiare europeo sia in atto costituito dalla risultanza della combinazione del diritto di settore contemplato dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri appare convalidato dal *Regolamento* n. 1347 adottato dal Consiglio a Bruxelles il 9 maggio 2000 in continuità con la Convenzione decisa con atto dello stesso Consiglio il 28 maggio del 1998, *Regolamento* che la testè menzionata Convenzione recepisce ed integra.

Con detto *Regolamento*, l'UE introduce - aggiungendola alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi - la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile, proprio per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e il buon funzionamento del mercato interno, o comunque per facilitarla.

Tale *Regolamento* ha per ambito di applicazione i procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, nonché i procedimenti civili riguardanti la potestà dei genitori sui figli (art. 1).

Viene stabilito il principio della riconoscibilità, ai fini della esecuzione, delle decisioni adottate nelle suddette materie in uno Stato membro presso altro Stato dell'Unione, che ne acquisisce la competenza: in base alla residenza abituale di entrambi i coniugi, o all'ultima residenza abituale di ambedue, o alla residenza abituale del convenuto, o alla residenza abituale di uno dei due in caso di istanza congiunta, e perfino, per talune ipotesi, in base alla residenza abituale dell'attore. In materia di potestà genitoriale, si considera - prevalentemente, ma non sempre - la residenza abituale del figlio (artt. 2-3).

Il diniego al riconoscimento della decisione adottata in altro Stato membro è possibile solo in casi assai limitati. Ossia quando il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; oppure quando la decisione sia stata emessa nella contumacia del convenuto e questi non ne abbia avuto notifica per l'esercizio del suo inalienabile diritto di contraddittorio e di difesa; ovvero quando la decisione sia in contrasto con altra resa tra le stesse parti dallo Stato membro richiesto; o, infine, allorché la decisione sia in contrasto con altra emessa tra le stesse parti da altro Stato membro o da un Paese terzo, decisione che soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto (art. 15).

Acquistano particolare rilevanza gli artt. 18 (*Divergenze fra leggi*) e 19 (*Divieto di riesame nel merito*) con i quali si sancisce che il riconoscimento è dovuto anche nell'ipotesi in cui la decisione di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio sia stata adottata in applicazione di principii normativi diversi da quello dello Stato membro richiesto, e si sancisce altresì il divieto del riesame del merito.



La qualcosa determina – attraverso la libera circolazione delle decisioni – la libera circolazione dei principi di diritto sostanziale i quali, ancorché diversi fra Stato e Stato, possono trovare vitalità e vigenza in qualsiasi Paese membro.

Risulterà perciò chiaro perché non è da ritenersi affatto azzardato affermare che, nel presente momento storico, il diritto di famiglia europeo è la risultanza delle norme di settore contenute negli ordinamenti degli Stati membri le quali trovano a livello comunitario momenti di raccordo significativi sia di diritto sostanziale, desumibili dalla su richiamata *Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, sia di diritto processuale, riscontrabili nel già ricordato *Regolamento n. 1347/2000*.

Se si pone riguardo, poi, all'art. 40 di detto Regolamento che va sotto il titolo di *Trattati con la Santa Sede*, perfino norme contemplate dall'ordinamento canonico, in certa misura e in via indiretta, possono avere vigenza e attuazione in qualsiasi Stato membro.

Detta disposizione, infatti, fa salvi i Concordati conclusi fra l'Italia e la Santa Sede (mi riferisco al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, modificato dall'Accordo, con Protocollo aggiuntivo, firmati in Roma il 18 febbraio 1984), tra la Santa Sede e il Portogallo del 7 maggio 1940, e ancora tra la Santa Sede e la Spagna del 3 gennaio 1979. In forza di tali Concordati, presso i precitati Stati, il matrimonio inteso come atto (non come *rapporto*) è regolato dall'ordinamento canonico, non da quello statale. Pertanto, le cause di nullità matrimoniale rientrano nella competenza dei tribunali ecclesiastici e vengono decise secondo la legge canonica. Ne consegue che anche a tali decisioni, assunte al di fuori degli ordinamenti statali, grazie all'ormai noto *Regolamento*, non può essere negato il riconoscimento presso qualsiasi Stato aderente all'UE.

Sicché – sia pure, come dicevo, in certa misura e indirettamente – anche le norme di diritto matrimoniale canonico rientrano nel patrimonio giuridico di cui in atto l'UE s'avvale.

Non potrebbe essere diversamente, essendo noto che l'ordinamento giuridico comunitario non si sovrappone a quelli degli Stati membri. L'ordinamento comunitario e quelli nazionali sono fra di essi concatenati e interdipendenti. C'è fra loro un rapporto di interazione che consente un mutuo completamento.

È altrettanto noto che, in caso di conflitto tra diritto comunitario e diritto nazionale, il primo ha preminenza sull'altro. Così dev'essere perché entrambi hanno come destinatari gli stessi soggetti, che sono al contempo cittadini di uno Stato determinato e cittadini della Comunità. E il vincolo solidaristico che discende dall'appartenenza del *civis* ad una comunità più ampia qual è l'Unione, fa sì da imporre la prevalenza dell'ordinamento comunitario. Non avrebbe avuto altrimenti senso aderire all'istituzione comunitaria che ha obiettivi comuni agli Stati membri, il raggiungimento dei

qua  
que

I

dir

dis

dir

ver

cult

s

mu

me

for

ren

tur

J

sta

ha

e v

■

I

mu

str

tut

I

mu

str

tut

I

di

gal

sal

I

1. I

cor

dal

cos

te"

il n

zial

4, 2

2.

gia

pos

vin

3.

200



quali implica un diverso livello gerarchico fra l'ordinamento comunitario e quelli statali.

La preminenza del diritto comunitario (salvo qualche sbavatura di cui dirò da qui a poco) non ha cagionato sinora apprezzabili discrepanze nella disciplina su cui ci stiamo soffermando, perché sino ad ora nel settore del diritto di famiglia la produzione normativa comunitaria si è fermata nel novero dei principii generali condivisibili e condivisi dalle varie e variegate culture che tra gli Stati membri sono messe a confronto.

Sebbene, per esempio, il termine *famiglia* sia ricorrente negli atti comunitari, tuttavia essa non vi trova una definizione. A volerla concepire come la nostra Costituzione repubblicana la qualifica, cioè «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29)<sup>1</sup>, si rischierebbe di scivolare su un terreno minato, atteso il dibattito aperto sia sul modo d'intendere il diritto naturale sia sul concetto stesso di matrimonio<sup>2</sup>.

D'altronde, è impresa ardua l'armonizzazione dei principii di diritto sostanziale portati dagli ordinamenti degli Stati membri, perché ogni nazione ha la sua identità e la legge – come insegnava Salvatore Pugliatti – è storia e vita del popolo che l'ha prodotta e l'ha vissuta.

## LE DIVERSITÀ TRA I DIRITTI DI FAMIGLIA

Ciò nonostante, la sempre più crescente attenzione che il legislatore comunitario riserva a settori di diritto di famiglia, permette, sulla base degli strumenti giuridici esistenti, di desumere come si stia configurando l'istituto familiare a livello europeo.

Rientrano nei dettati posti a tutela della libertà individuale dalla *Carta di Nizza* l'affermazione del diritto alla «vita privata e familiare» (art. 7) e la garanzia del «diritto di sposarsi e... di costituire una famiglia» (art. 9)<sup>3</sup>. È sancito che «è garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,

1. Il concetto di «famiglia» espresso dai nostri costituenti ha retto ai tempi nuovi. È da condividersi quanto scrive in proposito Busnelli: «...gli oltre cinquant'anni trascorsi dall'entrata in vigore della Costituzione hanno registrato una profonda evoluzione dei costumi e delle esperienze familiari, aprendo un imponente scenario di "diritto vivente" del quale il giurista non può non tener conto. Ma – questo è il mio convincimento – il modello costituzionale di famiglia non è stato finora scalfito nel suo nucleo essenziale» (F.D. Busnelli, «La famiglia e l'arcipelago familiare», in *Rivista di diritto civile*, 4, 2002, p. 520).

2. In tempo ormai lontano un indimenticabile giurista diceva delle difficoltà di «fuggire una nozione universale del matrimonio» e tuttavia riscontrava «l'unico presupposto veramente costante» nella «diversità di sesso tra le persone che contraggono il vincolo» (A.C. Jemolo, *Il matrimonio*, Torino, 1947, p. 3).

3. M. Sesta, «Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?», in *Famiglia*, 2003, I, p. 128, con riferimento all'art. 9 della *Carta* osserva: «La formulazione della



economico e sociale» e in concreto è stabilito che «al fine di poter conciliare vita familiare e professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio» (art. 33).

Da ciò si deduce la rilevanza che riveste la famiglia come entità meritevole della massima protezione sul piano giuridico, economico e sociale, favorita nel contemperamento delle incombenze interne con l'attività lavorativa esterna (specie con riguardo alla cura della prole) e con bando alla discriminazione tra figli legittimi, naturali o adottivi.

La parità tra uomini e donne «assicurata in tutti i campi», secondo la dizione dell'art. 23 della *Carta di Nizza*, lo è anche in ambito familiare, tant'è che la Direttiva del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale, al fine di consentire all'uomo e alla donna di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari, prevede per l'uno e per l'altra l'opportunità di fruire di speciali congedi in occasione della nascita o dell'adozione di un bambino, o per prendersi maggiore cura del minore fin quando non superi l'ottavo anno di età, nonché per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti dovute a malattie o infortuni.

Si vuole che la famiglia sia un gruppo sociale unito. Infatti, per formare o mantenere l'unità familiare, partendo da considerazioni di ordine umanitario e sociale, è del 26 giugno 2000 la proposta presentata dal Consiglio alla Commissione europea sul riconoscimento del *diritto al ricongiungimento familiare* da parte di cittadini di Paesi terzi.

La proposta direttiva sul ricongiungimento consente di dedurre come si concepisca la famiglia con riguardo ai suoi componenti. Al ricongiungimento sono ammissibili, oltre i figli legittimi, naturali e adottati dalla coppia o da uno dei due partner, anche il coniuge del richiedente o il suo partner non legato da vincoli matrimoniali e perfino il partner dello stesso sesso. Viene però precisato che il ricongiungimento è accordabile al partner non legato da vincoli di matrimonio ove l'ordinamento dello Stato membro richiesto assimili la situazione delle coppie non sposate a quelle che lo siano. È da ritenere che analogo principio valga per il partner dello stesso sesso; se così non fosse, l'ammissibilità obbligatoria di questi troverebbe resistenza nei principii di ordine pubblico.

Orbene, sono tendenze che permettono di desumere che la famiglia comunitaria si profila nella forma c.d. *nucleare*, ossia formata dai coniugi e dai loro figli ancorché adottivi e comunque da partner non necessariamente uniti tra loro in matrimonio, bensì conviventi *more uxorio*, quindi

norma sembra riconoscere pari dignità alle più diverse forme di convivenza, che tra persone dello stesso sesso».



con carattere di stabilità improntata alla solidarietà tipica del rapporto nuziale<sup>4</sup>. Le unioni c.d. *di fatto* – come ora si preferisce meglio denominare la convivenza *more uxorio* – sono molto diffuse nei Paesi membri, compresa l'Italia, anche se il nostro ordinamento non ha ancora regolato in modo specifico questo fenomeno crescente. Non potrà perciò sorprendere che anche sul terreno comunitario si dia riguardo a dette unioni. Tanto più che, in questi ultimi anni, molti Stati di area comunitaria hanno legiferato sulle convivenze fuori del matrimonio, protesi a cercare un punto di equilibrio tra l'attenzione dovuta al fenomeno e l'esigenza di garanzia di autonomia e libertà degli interessati.

Non esente da asperità, invece, è l'altro fenomeno che preme relativo alle unioni fra persone dello stesso sesso, essendo questa una situazione che gli ordinamenti della maggioranza degli Stati membri non contemplano.

Indice delle accennate asperità sono lo scarso seguito avuto e le forti prese di posizione contrarie suscitate dalla «Risoluzione sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità» votata a maggioranza dal Parlamento europeo in data 8 febbraio 1994.

Ben inteso, non è che risultasse irritante l'auspicio largamente condiviso dell'abolizione di ogni disposizione legislativa criminalizzatrice o discriminatoria degli omosessuali; ché, anzi, l'occasione fu propizia a dar voce a diffusa deplorazione di qualsiasi forma di comportamento lesivo della dignità e del rispetto dovuti a costoro. Formò, viceversa, oggetto di critica la parte della *Risoluzione* con cui il Parlamento chiedeva alla Commissione di presentare una proposta di raccomandazione perché si ponesse fine «agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero ad un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni» e si ponesse fine «a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini».

Fu una forzatura del Parlamento europeo che urtava la sensibilità del comune sentire in quel momento storico più desto e più radicato di oggi, e confliggeva con ordinamenti giuridici, come quello italiano, che, insieme allo *scambio del consenso* e alla *celebrazione*, della *diversità di sesso* ne fa condizione essenziale e imprescindibile perché si dia luogo a matrimonio<sup>5</sup>.

4. P. Zatti, *Introduzione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 1: «...la famiglia protetta è quella che il cittadino europeo ha diritto di costituire secondo la sua legge nazionale; non sussiste relazione necessaria tra l'opzione matrimoniale e la formazione di una famiglia, tra famiglia e matrimonio».

5. Appare illuminante in proposito la posizione assunta dalla Corte di giustizia europea che, con una recente decisione, ha escluso la possibilità di equiparazione fra un partner di coppia omosessuale e la persona *coniugata*, ritenendo «pacifico che il termine



Nei vari ordinamenti degli Stati membri seguitò a tenersi distinto il matrimonio dall'unione di fatto tra eterosessuali e omosessuali. La Danimarca, con legge antecedente (n. 372 del 7 giugno 1989), era stato il primo Paese al mondo a regolamentare la *partnership* tra persone dello stesso sesso, escludendo però per le medesime l'applicazione della legge sull'adozione che riguardava i coniugi (art. 4).

Il panorama normativo europeo dischiuse dopo la citata *Risoluzione* del Parlamento dell'Unione<sup>6</sup> non consente mai l'accesso degli omosessuali al matrimonio ed è una costante l'esclusione della coppia di sesso uguale dalla possibilità d'avvalersi delle leggi sull'adozione.

In Olanda il governo sta elaborando un progetto di riconoscimento del matrimonio civile per gli omosessuali, ma è colà diffuso il convincimento che, seppure andrà in porto, siffatto matrimonio civile avrà assai scarse possibilità di essere riconosciuto all'estero.

È sintomatico che non manchi il caso in cui (ne è esempio la legge del 1° luglio 1996 dell'Islanda) le normative, oltre ad escludere gli omosessuali dalla possibilità d'accesso all'adozione, facciano loro divieto esplicito di ricorrere all'inseminazione artificiale (art. 6). Indicativo è in proposito quanto prescritto alla sezione 2 del capitolo 3 della legge emanata in Svezia il 23 giugno 1994 che consente la registrazione della *partnership* di persone dello stesso sesso: «I partners registrati – sta scritto – non possono né congiuntamente né separatamente adottare minori... non potranno neanche essere designati per l'esercizio congiunto della custodia su un minore quali tutori appositamente designati... La legge sull'inseminazione (1984; 1140) e la legge sull'inseminazione artificiale (1988; 711) non si applicano ai partners registrati».

La normativa della *partnership* di coppie etero o omosessuali riguarda, in genere, la regolamentazione della pubblicità del rapporto mediante registrazione delle spese comuni, della gestione del patrimonio comune, dei rapporti successori, e in genere definisce i rapporti susseguenti alla cessazione della convivenza che può avvenire, oltre che per decesso di uno dei due partner, per decisione concordata o unilaterale.

“matrimonio” secondo una definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa un'unione tra due persone di sesso diverso» (Sent. 31 maggio 2001, Cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P).

6. Cfr.: Belgio, legge del 23-1-1998, che introduce la c.d. «coabitazione legale» genericamente intesa; Francia, legge del 15-11-1999, che istituisce il «Patto civile di solidarietà»; Islanda, legge dell'1-7-1996, sulla *partnership* di due persone dello stesso sesso; Norvegia, legge registrata nel 1995, sulla *partnership* di due persone dello stesso sesso; Olanda, legge del 5-7-1997, che introduce la *partnership* registrata di propri cittadini e di altri cittadini europei che abbiano valido permesso di soggiorno olandese; Spagna, Aragona, legge 26-3-1999, sulle coppie di fatto; Svezia, legge emanata il 23-6-1994, sulla *partnership* di persone dello stesso sesso.



In Italia il dibattito su tali tematiche è tuttora aperto. Esistono proposte di legge (n. 1020 presentata il 7 maggio 1996 con la denominazione di «Disciplina delle unioni civili»; n. 2870 presentata l'11 dicembre 1996 con la denominazione di «Norme sulle unioni civili»). Entrambe sono rivolte a persone maggiorenni anche dello stesso sesso ed entrambe preconizzano l'accesso dei partners all'istituto dell'adozione e dell'affidamento di minori (v. artt. 15 e 17). Ma trattasi di proposte il cui iter parlamentare sarà prevedibilmente tortuoso e combattuto.

Le normative vigenti in area comunitaria sono attestate sulla preclusione all'accesso al matrimonio di coppie che non siano eterosessuali e sulla preclusione per le coppie di omosessuali d'avvalersi dell'istituto dell'adozione e dell'affido di minori.

Tutto questo, allo stato attuale, fa stimare peregrina l'idea che la normativa comunitaria allarghi maglie che la generalità degli ordinamenti dei Paesi membri tiene serrate.

## I NODI PROBLEMATICI PER UN DIRITTO DI FAMIGLIA EUROPEO

La crescente mobilitazione delle persone entro il territorio dell'Unione richiama l'attenzione del legislatore comunitario sulla necessità dell'elaborazione di norme di diritto sostanziale e procedurale applicabili al divorzio. C'è perciò in cantiere il progetto denominato *Roma III* che dovrebbe rispondere a tale scopo.

La varietà della regolamentazione di tale istituto presso gli ordinamenti nazionali rende tutt'altro che agevole l'impresa. Ne ha dato segno l'apposito questionario conoscitivo inviato il 20 dicembre 1999 dal Consiglio dell'UE alle delegazioni degli Stati membri. Salvo la Danimarca e la Spagna, tutti gli altri Paesi hanno formulato le rispettive proposte che non è facile assemblare.

Tra i nodi di fondo da sciogliere, mancando una legge comunitaria sul divorzio, risulta quello relativo alla normativa di riferimento: va applicata la *lex fori*, ossia quella vigente nell'ordinamento del giudice adito, o la legge del Paese di nazionalità delle parti?

E se le parti appartengono a nazionalità diverse?

Se si applica il criterio della *lex fori*, non si rischia che le parti andranno a scegliersi la legge loro più conveniente (i danesi, per esempio, hanno accesso al divorzio dopo sei mesi dalla separazione, gli italiani dopo tre anni)?

Ci si domanda se non sia meglio applicare la legge del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. Ma, in tal caso, le parti sarebbero costrette a trasmigrare dal loro abituale luogo di residenza per conseguire il divorzio.



Ed ancora: la pronuncia deve essere circoscritta alla sola questione dello *status personarum* o deve essere estesa alle altre connesse, come l'affidamento delle prole e gli aspetti finanziari e patrimoniali?

Questioni di non poco conto su cui le delegazioni degli Stati membri formano schieramenti contrapposti che preludono ad attese lunghe perché di ogni matassa si trovi il bandolo idoneo a dipanarle.

Il diritto sostanziale unificato, pertanto, non è proprio a portata di mano. Ma è già importante che sull'esigenza di tale unificazione ci sia generale convergenza. Né è pensabile che il problema si possa risolvere in tempi estremamente rapidi, posto che il diritto è espressione di storia, cultura, tradizioni propri del popolo cui esso appartiene. L'unificazione del diritto sostanziale implica pertanto il confronto di realtà nazionali diverse la cui armonizzazione è soggetta anche ad essere scandita dal corso della storia, dall'evoluzione sociale, dalla maturazione del costume.

L'epoca in cui stiamo vivendo è quella della c.d. globalizzazione. Un fenomeno che può avere risvolti positivi e negativi, ma che di certo spinge all'accelerazione delle sequenze della storia. Si pensi alla rapidità delle trasformazioni sociali registrata nell'ultimo secolo e che, di sicuro, non ha risparmiato il processo evolutivo della famiglia. Ne è prova la rapidità con cui è risultata obsoleta la «Riforma del diritto di famiglia» introdotta nel nostro Stato nel 1975.

Il processo di unificazione europea – a volte reso contorto da resistenze nazionalistiche, che potranno riaffacciarsi ancora per fare da freno pure nel progetto di unificazione del diritto – ha subito sì rallentamenti, tuttavia non si è mai arrestato.

Nel mentre ci si appresta a sperimentare il più recente allargamento del sodalizio europeo rafforzato dalla moneta unica ad altri 10 Paesi, tutto lascia credere che per l'intera Europa politica si aprano prospettive di pace e di benessere, come lo è stato fin qui per i Paesi già accomunati.

Saranno una pace e un benessere i quali dipendono anche dalla saldezza e dalla solidità della famiglia che, cellula della società e quindi pure dell'Unione Europea, va riguardata, tutelata e potenziata, come si conviene proprio ad essa che, società primigenia con radici metagiuridiche, dovrà continuare ad essere asse portante dell'umano consorzio.